



ALLEGATO A

CONDIZIONI ESECUTIVE

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA ED UTENSILERIA VARIA – DITTA
FERRAMENTA DEL LIDO SAS

Denominazione ufficiale: Comune di Venezia

Area: Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore: Settore Smart City, Rigenerazione Urbana, ERP

Servizio: Servizio Edilizia Residenziale Pubblica

RUP: Arch. Alessandro Boscolo

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta ed utensileria varia (CPV 44316000-8 "FERRAMENTA")

Le prestazioni richieste sono descritte in dettaglio nel preventivo acquisito agli atti d'ufficio con PG n. 277374/2026, parte integrante e sostanziale della Trattativa Diretta in Mepa a cui si rinvia

Art. 2 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata decorrente dalla data della stipula su piattaforma Mepa.

Ai fini della determinazione della competenza economica la fornitura in oggetto verrà resa dal **31/08/2026 al 31/12/2026**.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto prestazione unica ed omogenea.

L'importo del presente appalto viene stabilito in € 4.694,67 (iva al 22% esclusa).

Art. 3 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Si applica quanto disposto dall'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione, nonché le varianti in corso d'opera, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento.

Ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del medesimo decreto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse, alle condizioni originariamente previste, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - Dottor Maurizio Dorigo (maurizio.dorigo@comune.venezia.it)

Responsabile del Procedimento - Arch. Alessandro Boscolo (alessandro.boscolo@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



Art. 4 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'affidatario dichiara di essere disponibile a dare avvio all'esecuzione dell'appalto immediatamente dopo la stipula del contratto mediante piattaforma Mepa.

È facoltà della stazione appaltante procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Art. 5 - MODALITÀ, ONERI, RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

La ditta aggiudicataria si impegna a realizzare la fornitura in oggetto in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

L'appaltatore si impegna ad applicare le norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., la Stazione Appaltante non indica il CCNL applicabile in quanto trattasi di appalto di mera fornitura.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed a mantenere la regolarità dei versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

L'appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. L'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi necessari a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori e servizi svolti, oltreché tutti i procedimenti e le cautele idonei a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati che si potrebbero verificare durante le operazioni di competenza riguardanti i lavori e servizi oggetto del presente capitolato.

Art. 6 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - Dottor Maurizio Dorigo (maurizio.dorigo@comune.venezia.it)

Responsabile del Procedimento - Arch. Alessandro Boscolo (alessandro.boscolo@comune.venezia.it)

*Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*



Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia - San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati negli atti di affidamento; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7 – FATTURE E PAGAMENTI

La liquidazione del dovuto che avverrà a prestazione avvenuta, con dispositivo dirigenziale su presentazione di regolare fattura elettronica, sarà debitamente liquidata ai sensi dell'art. 17 del vigente regolamento di contabilità entro 30 giorni dall'emissione, previa acquisizione del DURC regolare.

Direttore - Ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - Dottor Maurizio Dorigo (maurizio.dorigo@comune.venezia.it)

Responsabile del Procedimento - Arch. Alessandro Boscolo (alessandro.boscolo@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirilavoripubblici@pec.comune.venezia.it



Sulla fattura dovranno obbligatoriamente essere riportati i dati di cui all'art. 6 che precede. Inoltre la fattura dovrà riportare:

- la dicitura "scissione dei pagamenti" (Split Payment);
- il codice IBAN del conto dedicato per il pagamento mediante bonifico bancario;
- note: Servizio Edilizia Residenziale Pubblica – Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo.

Le suddette indicazioni, oltre a quelle riportate all'art. 6, costituiscono **requisito essenziale** per procedere al pagamento delle fatture stesse.

Art. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

La stipula del contratto avverrà con le modalità previste dalla piattaforma MEPA e sarà immediatamente efficace. Sono fatte salve le clausole risolutive espresse che dovessero intervenire ed operare nel rapporto contrattuale.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti la stessa. In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione-Agenzia delle entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013, il documento di accettazione, firmato da Punto Ordinante dell'amministrazione contiene tutti i dati essenziali del contratto, l'affidatario è tenuto ad assolvere gli obblighi dell'imposta di bollo se non esente a termini di legge.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Art. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., la cessione del contratto, anche parziale, è nulla ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta.

Art. 10 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) e/o e) del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.
2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni

Direttore - Ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - Dottor Maurizio Dorigo (maurizio.dorigo@comune.venezia.it)

Responsabile del Procedimento - Arch. Alessandro Boscolo (alessandro.boscolo@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

8. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

9. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

10. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - Dottor Maurizio Dorigo (maurizio.dorigo@comune.venezia.it)

Responsabile del Procedimento - Arch. Alessandro Boscolo (alessandro.boscolo@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

11. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Art. 11 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, ed inoltre, dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., la stazione appaltante non richiede la garanzia definitiva, in relazione alla natura dell'affidamento ed in considerazione importo contrattuale contenuto.

Art. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente allegato Condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13/04/2023. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. copia del codice di comportamento interno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e di quelli sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento,

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - Dottor Maurizio Dorigo (maurizio.dorigo@comune.venezia.it)

Responsabile del Procedimento - Arch. Alessandro Boscolo (alessandro.boscolo@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., secondo le modalità e i termini in esso previsti.

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del sopra richiamato Protocollo di legalità, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Art. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 16 - CLAUSOLA C.D. DI PANTOUFLAGE

In ottemperanza all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Affidatario dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e 17 del presente foglio di condizioni esecutive.

Letto, compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione dall'operatore economico in sede di offerta.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - Dottor Maurizio Dorigo (maurizio.dorigo@comune.venezia.it)

Responsabile del Procedimento - Arch. Alessandro Boscolo (alessandro.boscolo@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Smart City, Rigenerazione Urbana, Erp
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica

RUP: ARCH. A.
BOSCOLO

Ai sensi del processo C_14 del PIAO 2025-2027 del Comune di Venezia si attesta la coerenza tra i contenuti delle presenti condizioni esecutive con il contratto d'appalto che verrà generato mediante la piattaforma Mepa.

Distinti saluti.

Per la Stazione Appaltante
il Dirigente
dottor Maurizio Dorigo

Operatore Economico

Il legale rappresentante



*Direttore - Ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - Dottor Maurizio Dorigo (maurizio.dorigo@comune.venezia.it)*

*Responsabile del Procedimento - Arch. Alessandro Boscolo (alessandro.boscolo@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
pec: dir.lavoripubblici@pec.comune.venezia.it*

Il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.